

Sentenza n. [REDACTED] 025 pubbl. il 03/11/2025

RG n. [REDACTED] 2022

R. G. N. [REDACTED] 022

Repert. n. [REDACTED] 025 del 04/11/2025

Sentenza n. cronol. [REDACTED] 025 del 03/11/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

riunita in camera di consiglio e composta da

Nicola Saracino

Presidente

Gianluca Mauro Pellegrini

Consigliere

Giovanna Gianì

Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 2.04.2025

TRA

[REDACTED] in persona del le ale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

E

[REDACTED] in concordato preventivo [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore* nonché del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

APPELLATA

avente ad **OGGETTO**: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. [REDACTED] 2, pubblicata il 13.10.2022.

CONCLUSIONI:

per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa e reietta, riformare integralmente l'appellata sentenza 1891/2022 emessa dal Tribunale di Velletri in persona della dott. Renato Buzi nel procedimento recante RG n. [REDACTED] 020 e per l'effetto:

IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE

concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza

█ 022 emessa dal Tribunale di Velletri, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e quindi, respingere le domande tutte proposta da █ in concordato preventivo;

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.”

per l'appellata:

“per l'integrale rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e in diritto, con la conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Velletri n. █ 022 resa nel giudizio r.g. █ 020, condannando altresì parte appellante al pagamento degli interessi ulteriormente maturati, e con il favore delle spese di causa.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di appello tempestivamente notificato, la █

█ ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:

“accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna █

█ al pagamento, in favore di █ in concordato preventivo titolo di restituzione degli importi illegittimamente posti in compensazione in violazione dell'art. 56, comma 2, legge fallimentare, della somma di € 143.640,84, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;

condanna la convenuta █ al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 13.430,00 per compenso e € 800,00 per spese, oltre rimborso e forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali contributivi nella misura legalmente dovuta.”

Nel giudizio di primo grado, la █ in concordato preventivo aveva convenuto la █

█ chiedendo di “a) accertare la violazione in capo alla convenuta dell'art. 56 II° co l.f. per le motivazioni di cui in narrativa; b) per l'effetto, condannare █ al pagamento/restituzione all'attrice dell'importo di Euro 143.640,84, o dell'altra somma che più correttamente emergerà in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dì della sua apprensione all'effettivo saldo; c) in subordine, accertare e dichiarare il diritto di █ a ritenere l'importo compensato, limitato alla percentuale riconosciuta in favore dei creditori chirografari ammessi al passivo della procedura di Concordato Preventivo”.

A sostegno della domanda, la società attrice aveva esposto:

- di aver stipulato con Banca [REDACTED] s.p.a. il contratto di conto corrente di n. 8096697;
- che in data 7.06.2017 aveva depositato una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi degli artt. 161 e 186 l.fall., omologata con decreto del Tribunale di Velletri del 26.03.2019;
- che al momento del deposito della proposta di concordato, essa disponeva, presso la Banca [REDACTED], di un saldo attivo sul conto corrente n. 8096697 per euro 146.463,31, e di tale importo, dunque, l'Istituto di credito era debitore nei confronti della Società;
- che in data 18 luglio 2018, era intervenuta fusione per incorporazione di Banca [REDACTED] in [REDACTED], con conseguente subentro di quest'ultima a titolo universale in tutti i rapporti giuridici facenti capo a [REDACTED];
- che la [REDACTED], al momento del deposito della proposta di concordato, era a sua volta creditrice di [REDACTED] per euro 2.819.659,14;
- che, per effetto della fusione societaria si erano concentrati in capo a [REDACTED] sia il credito di quest'ultima verso la Società che il debito verso la Società per un importo pari al saldo attivo del conto corrente intestato a [REDACTED];
- che con lettera del 11.10.2018 [REDACTED] aveva informato la società attrice di aver proceduto alla compensazione delle suddette poste fino alla concorrenza dell'importo di € 146.463,31 e dichiarando di voler recedere dal conto corrente mediante riaccredito del saldo di € 143.640,84 pari alla differenza tra il saldo attivo del conto corrente alla data della compensazione e il debito [REDACTED] alla data del deposito della proposta di concordato;
- che con lettera del 29.10.2018, la [REDACTED] aveva contestato la legittimità della compensazione eseguita dalla [REDACTED] in quanto elusiva del divieto imposto dall'art. 56 co. 2 l. Fall..

Su queste premesse, con citazione notificata, la [REDACTED] spa in concordato preventivo ha convenuto la [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Velletri, rassegnando le seguenti conclusioni:

- a) accertare la violazione in capo alla convenuta dell'art. 56 II° co l.f. per le motivazioni di cui in narrativa;
- b) per l'effetto, condannare [REDACTED] al pagamento/restituzione all'attrice dell'importo di Euro 143.640,84, o dell'altra somma che più correttamente emergerà in corso di causa, con interessi e rivalutazione dal dì della sua apprensione all'effettivo saldo;
- c) in subordine, accertare e dichiarare il diritto di [REDACTED] a ritenere l'importo compensato, limitato alla percentuale riconosciuta in favore dei

creditori chirografari ammessi al passivo della procedura di Concordato Preventivo;

Con la sentenza impugnata, il Tribunale, previo accertamento della infondatezza della eccezione di compensazione opposta da █, ha accolto la domanda, condannando la █ di condanna della █ al pagamento dell'importo di euro 143.640,84,

Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie in esame rientrasse nell'ambito di applicazione del disposto di cui all'art. 56 comma 2 L. Fall. (che si riferisce alle ipotesi di acquisto del credito e così dispone "*Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.*") . Il primo Giudice precisava anche che la *ratio* della previsione eccettuativa veniva comunemente ravvisata nell'esigenza di prevenire e sanzionare acquisti con finalità speculative, attuati anche a prezzo sperequato nato in seguito ad accordi tra il titolare del credito ed altro soggetto a sua volta debitore nei confronti del debitore poi assoggettato a fallimento: l'acquirente ben potrebbe avere convenienza ad acquistare il credito valutabile nella prospettiva di realizzo in moneta fallimentare ma di valore ben maggiore in quanto utile ad estinguere sino a concorrenza un debito da adempiere integralmente e il cedente può ottenere un corrispettivo immediato o superiore al presumibile realizzo nella procedura, con evidente danno per la massa dei creditori.

Con riferimento al concetto di "acquisto per atto inter vivos", il Tribunale ha ritenuto che nell'ambito dello stesso rientrasse non solo la cessione ma anche "altre fattispecie idonee a produrre il trasferimento del credito (acollo, espromissione, surrogazione legale) sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito ed escludesse i trasferimenti *mortis causa*.

A tale ultima eccezione non potevano, però, parificarsi i casi di compensazione nell'ambito dei gruppi di società (cui è da ricondurre, come nel caso in esame, la fusione societaria, da qualificarsi in termini di mutamento *inter vivos* della titolarità della obbligazione) delle quali alcune siano creditrici ed altre riempitrici dello stesso soggetto dichiarato fallito; infatti, osservava il tribunale limitare l'operatività della norma in forza di interpretazione estensiva del concetto di trasferimento *mortis causa* (invocato da █ spa), favorirebbe le intese miranti a far conseguire ad alcuni soggetti pagamenti preferenziali attraverso il mezzo della "costruzione" di casi di compensazione.

Sotto altro profilo, il Tribunale osservava che la medesima esigenza di prevenzione di frodi in danno della massa dei creditori ricorresse ugualmente con riguardo alla cessione dei "crediti scaduti", nonostante che la norma si riferisse testualmente ai soli "crediti non scaduti" .

Su tale decisivo aspetto, il Tribunale ha fatto richiamo al principio affermato da Cass 9528/2019 che aveva affermato l'estensione del regime della non compensabilità dei crediti non scaduti alla ipotesi di “cessione di crediti scaduti”, ritenendo che “*Il terzo "in bonis" non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso*”.

Applicando detto principio di legittimità alla fattispecie in esame, il Tribunale ha quindi ritenuto che la [REDACTED]

[REDACTED], a fronte di una reciprocità fra credito e controcredito in compensazione insorta il 18.7.2018 (data della fusione tra i due istituti bancari) e dunque dopo l'apertura della procedura concorsuale (7.6.2017, data di deposito del ricorso da parte di [REDACTED]), “aveva irrimediabilmente perso il presupposto invalicabile per invocare l'estinzione dell'obbligazione per compensazione”.

Accertata, pertanto, la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 56 co. 2 legge Fall., ne discendeva la condanna al pagamento, in favore della società correntista, dell'importo di € 143.640,84 oltre interessi dalla domanda all'effettivo saldo.

La [REDACTED] S.p.A. ha impugnato la sentenza di primo grado articolando due motivi.

Si è difesa la controparte, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza del 21.07.2023, è stata disposta la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, in applicazione del principio affermato con l'arresto delle SSUU 21970/2021.

L'appello va respinto.

Con il **primo motivo** l'appellante censura la decisione nella parte in cui ha ricompreso nel concetto di acquisto *inter vivos* il fenomeno della fusione per incorporazione. Infatti, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, che la parte richiama (Cass S.U. n 21970/2021), la fusione per incorporazione “comporta l'estinzione della società incorporata e pertanto un fenomeno successorio non diverso da una successione *mortis causa* producendo da un lato l'estinzione della società incorporata e dell'altro la contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”.

Con il **secondo motivo** l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha mutuato da Cass 9428/2019 (sebbene con riferimento alla

cessione dei crediti) il principio della estensione della non compensabilità ai crediti scaduti, acquistati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento all'ipotesi di cessione di crediti scaduti.

Secondo la parte, invece il divieto di compensazione andrebbe limitato ai crediti scaduti nell'anno anteriore al fallimento o successivamente allo stesso, dovendosi valorizzare la formulazione letterale, in tali termini, della norma.

I motivi non trovano la adesione del Collegio, dovendosi pertanto confermare la decisione di primo grado.

Due sono le questioni cruciali della causa che involgono la interpretazione della norma pacificamente applicabile al presente giudizio (art. 56 comma 2 LF: *Per i crediti non scaduti la compensazione, tuttavia, non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore*).

Un primo punto riguarda la conclusione del Tribunale in ordine alla assimilazione della fusione societaria per incorporazione - fatto che aveva determinato l'acquisto del credito della Carim da parte della Credit Agricole – ad un acquisto *inter vivos*, tale dunque da giustificare la piena applicabilità della norma alla fattispecie.

Il Collegio, nel condividere l'approdo esegetico del Tribunale, in quanto conforme alla *ratio* della disposizione normativa, evidenzia come la assimilazione della fusione societaria ad un atto *inter vivos*, come operata dal Tribunale, appaia, in primo luogo, pienamente compatibile con i principi affermati nell'arresto SSUU 21970/2021 - pure evocato dall'appellante a sostegno del primo motivo - che, a ben guardare, si è specificamente occupata della questione degli “effetti” della fusione societaria, disciplinati dall'art. 2504 bis cc (*Effetti della fusione - «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».*).

Pertanto, sul piano sistematico - ricostruttivo, la Suprema Corte ha così eloquentemente sintetizzato gli effetti dell'atto di fusione. *“La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente*

considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti”.

Alla luce, dunque, dell’arresto evocato dallo stesso appellante, risulta evidente come il fenomeno successorio operi unicamente sul piano degli “effetti” del procedimento di fusione, di cui – in linea con il ragionamento del primo giudice - non può essere revocata in dubbio la volontarietà dell’atto a monte, che la stessa Corte annovera, nelle premesse della richiamata decisione, tra le “operazioni societarie straordinarie” che comportano una “profilo di riorganizzazione dell’impresa”, al pari della cessione di azienda. A riscontro della distinzione tra “atto” ed “effetti” rileva anche come lo stesso impianto codicistico distingua tra “atto di fusione” (art. 2504 cc) ed “effetti della fusione” (art. 2504 bis cc). Del pari, il vigente Codice dell’Impresa, all’art. 116 definisce la fusione come un “operazione”, al pari della scissione e della trasformazione, di cui disciplina gli effetti.

Conclusivamente, stante la matrice negoziale e dispositiva dell’accordo di fusione, non vi è alcun margine per predicarne la natura di atto “mortis causa”, del quale difettano radicalmente i presupposti ontologici, che, per definizione, presuppongono la volontarietà delle parti in relazione alla cessione del credito, apparente evidente che un atto *mortis causa* non presuppone una volontarietà nella cessione del credito mentre un atto tra vivi sottende ad un accordo a titolo oneroso o gratuito tra le parti che, in entrambi i casi, hanno comunque valutato la convenienza dell’accordo.

Chiariti fin qui i motivi, per ritenere la piena applicabilità, alla fattispecie di causa, della norma ex art. 56 comma 2 LF, non resta che stabilire se - come pure contestato dall’impugnante con il **secondo motivo** - il divieto di opporre la compensazione per i crediti acquistati (come è nella vicenda di cui è causa) dopo la dichiarazione di fallimento possa estendersi ai crediti *scaduti* prima di quest’ultima.

Tale ultima è, infatti, la opzione esegetica assunta dal Tribunale, che ha ritenuto praticabile l’estensione analogica della disposizione ai crediti “scaduti” anche alla luce della *ratio* della disposizione del comma 1, che, senza distinguere fra crediti scaduti e non, ammette indifferentemente la compensazione non appena si verifichi il presupposto della coesistenza dei crediti anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Secondo la banca appellata, tale interpretazione sarebbe illegittima ed avulsa “dalla *voluntas legis* emergente dal dato letterale della norma” nonché contraria alla formulazione testuale della disposizione, limitata ai crediti scaduti, come quello detenuto dalla Carim, divenuto pacificamente esigibile prima della domanda di concordato preventivo. Secondo la stessa parte, andrebbe seguito, sul punto, l’orientamento maggioritario di legittimità (cita, in proposito, Cass. 3955/89 oltre ad alcuni precedenti di merito) che, valorizzando la formulazione letterale dell’art. 56, II co., L.F., ritiene che da detta norma non possa che ricavarsi, *a contrario*, che il debitore del fallito possa opporre in compensazione crediti di cui sia divenuto titolare per atti *inter vivos* posti in essere nell’anno antecedente all’apertura della procedura concorsuale o anche successivamente, purché detti crediti fossero scaduti e divenuti, dunque, esigibili prima della dichiarazione di fallimento (o dell’avvio di altra procedura concorsuale). Evidenzia, altresì, come tale lettura del secondo comma dell’art. 56 L.F. abbia trovato il sostanziale avallo della Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 431/2000 che confermerebbe che il differente regime previsto dal secondo comma dell’art. 56 LF in tema di opponibilità in compensazione dei crediti acquistati per atti *inter vivos* costituisca il portato di una scelta consapevole del Legislatore.

Inoltre, la stessa disposizione avrebbe trovato riscontro nell’art. 155 del Nuovo Codice della Crisi di Impresa, successivamente introdotto, secondo cui “*I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore*” .

Anche tale rilievo è infondato.

Come pertinentemente rilevato dal Tribunale, non vi sono ragioni per escludere che il divieto normativo di compensazione per i crediti ancora non scaduti dopo la apertura del fallimento debba essere esteso, per identità di ratio, anche ai debiti già scaduti (come nel caso di specie in cui, l’acquisto del credito è avvenuto in concomitanza con la fusione societaria, ovvero in data 18.07.2018, successivamente cioè alla dichiarazione di fallimento, poiché anche tale situazione comporterebbe la violazione del principio della *par condicio creditorum* , come fondatamente eccepito dalla parte appellata. E la finalità del secondo comma del medesimo articolo è proprio quella di evitare e reprimere all’origine ogni possibile condotta strumentale all’ottenimento del beneficio della compensazione mediante l’acquisizione della titolarità del credito in prossimità della, o addirittura (come nel caso di specie) successivamente all’apertura del concorso.

A tale proposito, va condiviso senza riserve l'estensione al caso di specie del principio affermato nell'arresto di legittimità richiamato dal primo giudice (sent. Cass. n. 9528/2019) - pur espresso nel contesto di una vicenda di cessione del credito - il quale ha statuito che:

"Sistematicamente – id est come manifestazione del sistema e non deroga ad esso – deve essere letto anche la L. Fall., art. 56, comma 2, nella parte in cui esclude la possibilità di compensare crediti acquistati per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento: crediti per i quali alla data del fallimento non è evidentemente soddisfatta la condizione di coesistenza e reciprocità. La disposizione, testualmente riferita al solo "credito non scaduto", deve, dunque, estendersi per coerenza sistematica anche al credito scaduto, nonostante l'equivoco tenore letterale e la mescolanza nel corpo dell'art. 56, comma 2, di due ipotesi (acquisto nell'anno anteriore; acquisto post fallimentare) del tutto eterogenee nella ratio e nell'ambito applicativo. In altri termini, l'inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento trova fondamento nell'effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento stesso (cfr. L. Fall., artt. 42 e segg.) e, specificamente, nell'art. 2917 c.c., che rende insensibile il credito del fallito a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data del concorso, pur essendo menzionato dalla L. Fall., art. 56, comma 2, soltanto per quanto concerne i secondi".

E ancora: *"Il terzo in bonis non può eccepire, ex art. 56, comma 2 L. Fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso".*

Posto che, nel caso di specie, è indubitabile, come detto, che l'acquisto del credito sia avvenuto *dopo* la dichiarazione di dichiarazione di fallimento (*rectius*, della domanda di concordato preventivo) va ritenuta preferibile la suddetta interpretazione restrittiva, dato che l'operazione si è risolta in funzione anti concorsuale, con l'effetto che i creditori di [REDACTED] si sono visti privare di cospicue risorse finanziarie (Euro 143.640,84) destinate alla loro soddisfazione nel rispetto delle cause di prelazione, andando ad integrale beneficio di uno solo di essi ([REDACTED], appunto), peraltro creditore di grado chirografario.

Del resto, *de jure condito*, appare assai significativo come la soluzione qui propugnata è in linea con quanto previsto dall'art. 155 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 (CCII) per l'ipotesi di liquidazione giudiziale, ove, significativamente, rispetto alla previsione ex art. 56 LF, risulta espunta la precisazione "per i crediti non scaduti" (l'art. 155 comma 2, infatti, così

recita: “*La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore*”).

Ai rilievi che precedono segue la conferma della prima sentenza.

Le spese di lite si possono compensare, non constando specifici precedenti di legittimità sulla l'applicazione dell'art. 56 comma 2 LF alle ipotesi di fusione societaria.

A carico dell'appellante va comunque dichiarata la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione

PQM

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede

- *rigetta* l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- *dichiara* compensate le spese del grado di appello.

Dichiara la ricorrenza, a carico di parte appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025

Il consigliere estensore

Giovanna Gianì

Il Presidente
Nicola Saracino